



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA

DECRETO N° 316 del 28-04-2022

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 "*Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*", ai sensi del quale "*il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022*";

visto il cit. D.L. n. 228/21 conv. in L. 15/2022 con il quale è stato prorogato il termine allo svolgimento delle udienze da remoto al 30 aprile 2022;

visti i precedenti decreti di questa Presidenza;

rilevato che dal 2 maggio 2022 le udienze si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 art. 135 che prevede:

"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza";

- **rilevato** che il comma 2 del cit. art. 135 sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 16 del D.L. n. 119/18 relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica che in camera di consiglio;

-preso atto che, secondo il dettato del citato art. 16, "i Presidenti della Commissione tributaria, *individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza*";

-dato atto che le ridotte dimensioni dell'aula di udienza della Commissione di Piacenza (inferiore ai 25 mq.) nonché degli spazi della sala di attesa, non consentono il rispetto della distanza di sicurezza;

-considerato che i contagi della pandemia COVID 19 non sono ancora cessati ed anzi sembrano avere un andamento di maggiore diffusione proprio in questi giorni;

-ritenuto che, laddove i procedimenti non debbano essere trattati con l'ordinario rito camerale, la pubblica udienza possa continuare a svolgersi da remoto tra il collegio, comunque presente nell'aula della Commissione, e i difensori delle parti;

-ritenuto che tale interpretazione appare costituzionalmente rispettosa del principio di uguaglianza, interpretandosi la norma nel senso che sia le parti che "i giudici" (per tali dovendosi intendere i Presidenti di sezione) possono disporre l'udienza a distanza, anche per non disperdere la positiva esperienza dell'UAD maturata fino ad oggi;

PQM

Invita le parti a richiedere la pubblica udienza preferibilmente con modalità da remoto, "*nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*";

-a tale scopo sarà sufficiente la richiesta di una sola parte. La tempestività della richiesta si rende necessaria per consentire alla Commissione di organizzare l'udienza stabilendo un differente orario per ciascun procedimento;

-solo in caso di particolare complessità della questione da trattare o di altre particolari ragioni, previa adeguata motivazione, la udienza si svolgerà in presenza;

-in tal caso le parti potranno accedere ai locali della Commissione 10 minuti prima ruoli di udienza dovranno essere predisposti ponendo in successione i ricorsi che riguardano lo stesso Ufficio o Ente Locale o le medesime parti, per regolamentare l'afflusso ai locali della Commissione.

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTP di Piacenza, ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, al Presidente della CTR Emilia Romagna; al Direttore Regionale e Provinciale

di Agenzia Entrate e Riscossione Provinciale, all' Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del lavoro di Piacenza.

Piacenza, 28 aprile 2022

Il Presidente
Marina Marchetti

